

# LA TOTALIZZAZIONE E IL CUMULO DEI CONTRIBUTI

AVV. ELEONORA PETRINGA

# LA TOTALIZZAZIONE

La **totalizzazione** è l'istituto che consente al lavoratore (dipendente, autonomo o libero professionista) di **unificare periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse**, al fine di conseguire il **diritto a un'unica pensione**.

Attraverso lo strumento giuridico della totalizzazione, il lavoratore beneficia di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

# LE FONTI

- ❑ **Decreto legislativo 02/02/2006 n. 42** modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nonché dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157;
- ❑ **Decreto Legge 31/05/2010 n. 78** convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ❑ **Legge 15/07/2011 n. 111**;
- ❑ **Decreto Legge 06/12/2011 n. 201** convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ❑ **Convenzioni tra INPS e Enti interessate/Casse.**

# DIFFERENZE CON LA RICONGIUNZIONE

La totalizzazione è completamente **gratuita**.

**Non comporta alcun onere** per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali.

**Ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza** in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

# I DESTINATARI

Lavoratori iscritti a:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria (ago);
- forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
- gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

# LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

La **domanda di totalizzazione** è trasmessa dell'interessato o dell'avente causa alla gestione previdenziale di ultima iscrizione (cioè l'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore).

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in totalizzazione.

La domanda dovrà contenere le informazioni relative a tutti gli enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto.

L'ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “**ente istruttore**”) avvia il procedimento contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, **sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.**

# I REQUISITI

- ✓ **non essere titolare di un trattamento pensionistico** in nessuna delle gestioni di iscrizione (\*)
- ✓ **aver compiuto 65 anni di età e 7 mesi con il possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni**
- ✓ poter vantare **almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale (\*\*)**
- ✓ la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi, **non essendo possibile la totalizzazione parziale**
- ✓ **non aver presentato richiesta di restituzione dei contributi improduttivi** (per gli ordinamenti in cui tale tipo di trattamento è previsto)

(\*) non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

(\*\*) a decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, dl. 201/2011, convertito in l. 214/2011).

# L'EROGAZIONE E IL CALCOLO

Le gestioni interessate stabiliscono ciascuna per la parte di competenza il trattamento **pro-quota** di pensione in relazione ai periodi di contribuzione maturati con le modalità concordate con apposita convenzione stipulata ex art. 5 d.lgs. 42/2006 ma **il rateo della pensione conseguita mediante totalizzazione viene pagato dall'Inps.**

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un **sistema di calcolo misto** (in parte contributivo e in parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 42/2006.



## L'IMPORTO DELLA PENSIONE

### E LA FORMULA DI CALCOLO EX ALLEGATO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006 N. 42

(ARTICOLO 4 - COMMA 3 - LETTERA D)

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate con le regole del **sistema contributivo**. tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione, si effettua un calcolo **retributivo/misto**.

In presenza di un diritto autonomo a pensione, l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

#### FORMULA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE DA TOTALIZZAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

$$P_{tot} = P_0 * \left( \frac{1}{A - a} \right) + P_1 * \left( \frac{1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

**P<sub>tot</sub>**= Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

**P<sub>0</sub>**= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale

**P<sub>1</sub>**= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3

**A**= Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

**a**= Anzianità contributiva maturata presso l'ente



# LA DECORRENZA DELLA PENSIONE

L'erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione prevede una **“finestra mobile” di accesso**: in buona sostanza il pensionato per riscuotere il suo primo assegno pensionistico, dovrà necessariamente **aspettare 18 o 21 mesi** (nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi) **dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità!**

PER LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA FINESTRA SI VEDA IN PARTICOLARE IL [MESSAGGIO INPS 4497/2011](#)



# LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

# LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE

ANNO DI MATURAZIONE	ETÀ	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	FINESTRA DI ACCESSO (*)	ETÀ DELLA DECORRENZA
2016 (**)	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
2020, 2021, 2022, 2023, 2024	66 anni Requisito rimasto invariato (D.M. 27 ottobre 2021; Circolare INPS n. 28/ 2022)	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(\*)

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

(\*\*)

In virtù delle previsioni del D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

# LA PENSIONE DI ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE

ANNO DI MATURAZIONE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	FINESTRA DI ACCESSO (*)	ETÀ DELLA DECORRENZA
2016 (**)	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2017	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
2020, 2021, 2022, 2023, 2024	41 anni Requisito rimasto invariato ( <u>D.M 27 ottobre 2021</u> ; <u>Circolare INPS n. 18/2022</u> )	21 mesi	42 anni e 9 mesi

(\*)

Al soggetto che presenta la **domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi** successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la **decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.**

(\*\*)

In virtù delle previsioni del **D.M. 16 dicembre 2014**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, **sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva** di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

# LA GIURISPRUDENZA

**“In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.”**

**Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2019, n. 23293**

**“La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite “iure proprio”, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il “de cuius”, di nazionalità croata e deceduto nel 2009, godeva della pensione diretta dal 1984, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale).”**

**Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2019, n. 6257**

**“Se la cancellazione dell’Albo è un requisito essenziale per ottenere il trattamento pensionistico presso Cassa Forense (unitamente alla prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa) allora esso deve essere rispettato ed ottemperato anche nel caso in cui si voglia accedere alla pensione, attraverso la totalizzazione dei contributi versati alla Cassa e all’INPS.”**

**Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2019, n. 2225**

# IL CUMULO

Il cumulo è **completamente gratuito** e costituisce **un'alternativa** alla totalizzazione (d.lgs.42/2006) dei periodi assicurativi e alla ricongiunzione (legge 45/1990) contributiva o retributiva.

Per cumulo si intende la possibilità per il lavoratore, senza oneri a suo carico, di riunire all'interno del medesimo ente previdenziale obbligatorio tutti i contributi versati, nel corso della vita, a favore di diverse gestioni, per ottenere il riconoscimento di un'unica pensione **da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.**

L'istituto è disciplinato:

- dalla legge 228/2012 e
- dal co. 195 dell'art. 1 della l. 232/16, che ha il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche ai liberi professionisti iscritti alle relative Casse.

Dal 1° gennaio 2017, dunque, il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria che siano:

- lavoratori dipendenti;
- autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata Inps;
- iscritti alle casse professionali.

# I REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CUMULO

Possono fruire della pensione in cumulo coloro i quali:

- **non siano già titolari di pensione** diretta a carico di una delle gestioni di cui all'art. 1 c 239 l. 228/12;
- **anche se abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico** presso una delle predette gestioni.

La **decorrenza** delle pensioni in regime di cumulo **non** potrà essere **anteriore al 1 febbraio 2017**.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima dell'1 gennaio 2017, hanno presentato domanda di totalizzazione.

La domanda è possibile a condizione che l'interessato rinunci alla totalizzazione e solo laddove il relativo procedimento non sia concluso.



# LA DOMANDA DI CUMULO

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato **all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.**

L'associato iscritto può **presentare domanda** a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti, dalla propria area riservata.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli enti presso i quali il professionista è stato iscritto.

L'“**ente istruttore**” **che riceve la domanda avvia il procedimento**, contattando gli enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, viene verificata la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

# IL CUMULO

Consente pertanto di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pensione.

**La pensione finale** sarà quindi composta dalla **somma di tutte le quote** accumulate presso le diverse gestioni previdenziali; a differenza della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione, e non obbligatoriamente col sistema contributivo.

**L'Inps ha funzione di ente liquidatore (ancorché non coinvolto come gestione nel cumulo)** come definito dalle apposite convenzioni sottoscritte, **previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli enti interessati.**

# IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

- **Ciascuna gestione determina il trattamento** di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione **secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.
- **A differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.** L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (**retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995**), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
- L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
- Questa regola non vale ove il cumulo abbia **ad oggetto periodi assicurativi tra casse professionali e le gestioni inps**: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps.


NB: a differenza di quanto succede con il diritto alla pensione, **per la misura del trattamento si tiene in realtà conto di tutti i periodi assicurativi accreditati, anche laddove parzialmente coincidenti nelle gestioni coinvolte dal cumulo.**

# I TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN REGIME DI CUMULO

- Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per conseguire l'accesso sia alla **pensione di vecchiaia** che **anticipata/di anzianità**, con riferimento, per quanto riguarda i cosiddetti “contributivi puri” (quanti cioè non avessero ancora maturato contributi al 31 dicembre 1995), ai requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero.
- Il cumulo consente inoltre l'accesso alla **pensione di reversibilità (indiretta/ai superstiti)** e, in presenza dei requisiti sanitari richiesti, anche quello alla **pensione di inabilità**.
- In tutti i casi, il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (in presenza del sussistere dei requisiti).
- **A differenza di quanto accade con la totalizzazione non sono previste finestre mobili di sorta.**

# LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La prestazione si ottiene **in base ai requisiti Inps** nel caso di iscritti a due o più gestioni dell'istituto:



# LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

**Per quanto riguarda le quote maturate presso le gestioni Inps (art.239 e ss. l. 228/2012) non si applica** - come avviene nella totalizzazione - **il ricalcolo contributivo della pensione**, mentre questo ricalcolo può essere applicato dalle casse professionali.

**Nel caso di quote di competenza delle casse professionali, l'Inps (circ. n. 140 del 2017) ha chiarito che vi è una “gestione progressiva”, cioè le quote di pensione vengono liquidate a seconda dell'età di vecchiaia stabilita dal singolo ordinamento.**

Al compimento di 67 anni viene liquidata l'intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 67 anni sino al 2020). In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa, mentre al compimento di 67 anni è liquidata la sola **quota Inps di pensione (acconto)**.

# LA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una **anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**, con una **finestra di tre mesi** dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 d.l. 28/01/2019 n.4) **per la decorrenza**.

Ciò vale **a prescindere dall'età anagrafica**.

**Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione** del diritto (requisito anzianità + finestra).

Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data la maturazione del diritto.

# LA PENSIONE DI INABILITÀ IN CUMULO

- Si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti nella **gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante**.
- Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.
- Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.
- Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



# LA PENSIONE INDIRETTA IN CUMULO

- Si consegue **in presenza dei requisiti assicurativi minimi** previsti **nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso**.
- Si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.
- La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitari) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
- Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

# UN PARZIALE CONFRONTO

Totalizzazione e cumulo sono **due istituti utili** per la maturazione del diritto a pensione e dunque validi per determinare **il diritto a pensione**.

La scelta tra le due strade presuppone però una **valutazione da compiersi caso per caso e il confronto con un altro parametro: la misura della pensione**.

Non si può dire, aprioristicamente parlando, quale istituto sia più conveniente tra i due, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione previdenziale dell'iscritto.

**L'abito migliore per andare in pensione deve essere cucito su misura per ciascuno di noi.**